



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.

Il dirigente

Allegato 1

Relazione tecnica

L'**articolo 1** descrive le finalità della legge che consistono nella valorizzazione dell'istituzione delle denominazioni comunali quale strumento efficace per promuovere la salvaguardia delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche territoriali, dell'artigianato, della storia, delle tradizioni e dei saperi locali e nella promozione dei prodotti De.Co. La norma ha carattere generale e risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

L'**articolo 2** contiene le definizioni utilizzate nella proposta di legge. La norma risulta pertanto neutrale dal punto di vista finanziario.

L'**articolo 3** disciplina il Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co., istituito presso la Giunta regionale, all'interno del quale sono iscritti i comuni e i relativi prodotti De.Co. e identificato anche da un logo distintivo quale strumento di valorizzazione e di identificazione. Le attività legate alla progettazione e all'adozione del logo del Registro, saranno effettuate tramite le risorse umane e strumentali a disposizione dell'Amministrazione. La disposizione non genera quindi nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 4** prevede l'approvazione di un Regolamento attuativo per l'iscrizione al Registro regionale dei comuni con prodotti De.Co. ed elenca gli aspetti oggetto di regolamentazione. La norma ha carattere ordinamentale e non genera oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 5** istituisce il Coordinamento regionale dei Comuni De.Co. quale organismo di raccordo ed incentivazione delle finalità della legge. Trattasi di un organismo di mero coordinamento dal cui funzionamento non possono generarsi oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 6** disciplina gli strumenti di promozione dei prodotti De.Co. che possono consistere anche in forme di sostegno economico e di azioni divulgative, anche attraverso l'utilizzo di una piattaforma digitale dedicata ed il logo di cui all'articolo 3. La norma determina oneri finanziari di natura non obbligatoria per i quali è possibile fissare un tetto massimo di spesa di euro 50.000,00 per il primo triennio di entrata in vigore della legge. Tale quantificazione è suggerita dal fatto che, sulla base di informazioni preliminari reperite in rete, i comuni che hanno già individuato i propri prodotti De.Co., o hanno deliberato per procedere alla loro individuazione,



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.

Il dirigente

sono: Campello sul Clitunno, Città di Castello, Gubbio, Monteleone di Orvieto, Pietralunga, Terni, Todi e Umbertide. Le risorse individuate sono pertanto ritenute congrue per l'avvio delle attività promozionali in favore dei prodotti di questi comuni, nonché per stimolare l'avvio delle azioni di individuazione dei prodotti negli altri territori della regione.

L'**articolo 7** fissa i termini di adozione del Regolamento attuativo. La norma ha carattere ordinamentale e non genera oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 8** prevede contiene la 'clausola valutativa' e prevede che la Giunta regionale trasmetta annualmente all'Assemblea legislativa una relazione contenente dati e informazioni sullo stato di attuazione della legge e i risultati raggiunti. Le attività amministrative legate agli adempimenti delle clausole valutative nelle leggi regionali rivestono un carattere di ordinarietà e vengono svolte con le risorse umane e strumentali a disposizione dell'Amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 9** contiene la norma finanziaria che autorizza, al comma 1, la spesa massima di euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 alla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione 2023-2025. Il comma 2 definisce la copertura finanziaria della legge, mediante stanziamento nel "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti regionali in corso di approvazione", iscritto alla Missione 20, Programma 03, Titolo 1, del bilancio regionale di previsione 2023-2025 assestato.

Il seguente prospetto riepiloga gli oneri finanziari generati dall'attuazione della proposta di legge e la relativa copertura finanziaria:

Art.	Descrizione	Missione	Programma	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
6	Promozione dei prodotti De.Co.	16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca"	01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare"	+50.000	+50.000	+50.000
Totale oneri finanziari				+50.000	+50.000	+50.000
Copertura finanziaria		20 "Fondi e accantonamenti"	03 "Altri fondi" (Fondo speciale per le iniziative legislative in corso di approvazione)	-50.000	-50.000	-50.000
Saldo netto da finanziare				=	=	=



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.

Il dirigente

L'ultimo comma dell'articolo 9 dispone infine che, per gli anni successivi al 2025, la quantificazione della spesa e la relativa copertura finanziaria sono rinviate alla legge annuale del bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Verificata positivamente, si appone il **VISTO**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. n. 13/2000 s.m.i..